

A seguito della pubblicazione del Decreto ministeriale del 07-08-2025 n. 593 che ha definito le modalità e i contenuti della prova di ammissione per il corso di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) e del Decreto Ministeriale del 07/08/2025 n°598 che ha definito i posti a disposizione relativamente all'anno accademico 2025/2026, si comunica quanto segue:

Sono disponibili complessivamente **n. 400 (quattrocento) posti**.

La prova si svolge il giorno 12 settembre 2025 alle ore 11:00 presso la sede che sarà comunicata in data 8 settembre 2025 con avviso pubblicato sul Portale dello Studente.

È necessario presentarsi a sostenere la prova muniti del documento di riconoscimento in corso di validità¹ e della ricevuta del versamento del contributo di iscrizione alla prova, pena l'esclusione dalla prova stessa.

La prova, come disposto dal D.M. 7/08/2025 n. 593, consiste nella soluzione di ottanta (80) quesiti che presentano quattro opzioni di risposta, tra le quali si deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti specificati nell'Allegato A del succitato decreto:

- a. Competenza linguistica e ragionamento logico;
- b. Cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
- c. Cultura matematico-scientifica.

I quesiti sono così ripartiti: quaranta (40) quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) quesiti di cultura matematico-scientifica.

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 150 minuti.

Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

- 1 punto per ogni risposta esatta
- 0 punti per ogni risposta omessa o errata

La votazione di cui al comma 6 del succitato decreto è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno Livello B1 del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. n. 3889/2012, ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione Generale del MIM, a condizione che la Certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all'articolo 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio:

- a. B1: punti 3
- b. B2: punti 5
- c. C1: punti 7
- d. C2: punti 10

In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, non potendosi sommare i punteggi tra loro.

La certificazione di competenza linguistica dovrà essere caricata online in fase di preiscrizione alla prova di ammissione.

La graduatoria è costituita da coloro che hanno conseguito, nella prova di cui al D.M. del 7/08/2025 n. 593, un punteggio non inferiore a 55/80, salvo quanto previsto al comma 12 e dall'art 6, comma 4, secondo periodo del succitato decreto.

È ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 6 e 7 del D.M. 7/08/2025 n. 593, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso.

In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:

- a. prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura matematico-scientifica;
- b. in caso di ulteriore parità prevale il candidato che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- c. in caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane.
- d.

La graduatoria riservata ai candidati provenienti dai paesi non UE residenti all'estero è definita dalle università, secondo i criteri definiti dal D.M. del 7/08/2025 n. 593 e sulla base del numero di posti disponibili per tale categoria di partecipanti.

Sulla base del punteggio ottenuto alla prova, calcolato secondo i criteri di cui ai commi precedenti, l'università redige, due distinte graduatorie, una per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs 25 luglio 1998, n.286 e l'altra riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero.

Come disposto dall'art. 1, comma 12, del D.M. 7/08/2025 n. 593, nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati idonei inferiore al numero dei posti disponibili, si procede con ulteriori scorrimenti fino alla integrale copertura dei posti definiti nell'ambito di ciascun contingente, mediante la definizione di una ulteriore graduatoria rispetto a quella prevista dal comma 8 del succitato decreto. La predetta graduatoria è costituita dai candidati non idonei che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 55/80. Nella determinazione del punteggio viene considerato sia il punteggio conseguito a seguito dell'espletamento della prova di cui al comma 2 del succitato decreto, sia il punteggio derivante dal titolo consistente nella certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1.

Il Direttore della Direzione 7
Paolo Corsi

